



Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.li  
**Provincia di LECCE**  
**Servizio Ambiente e Polizia Provinciale**  
ambiente@cert.provincia.le.it

**ASL Lecce**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

**COMUNE DI MIGGIANO**  
ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it

**C.F. Ambiente S.r.l.**  
cfambiente@pec.it

**OGGETTO: C.F. Ambiente S.r.l.**

A.U., ex art. 208 D. Lgs. 152/0206, per un impianto di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, integrato da lavorazione di tessili sanitari, in Z.I. ASI (Lotto 59), Comune di Miggiano (Lecce).

**Trasmissione parere.**

Rif. Convocazione CdS Provincia di Lecce per il 24.06.2024 (prot. ARPA n. 47128 del 05.06.2024).

La documentazione esaminata è quella pubblicata sul portale della Provincia di Lecce alla data del 24.06.2024 al seguente indirizzo: [https://www.provincia.le.it/cds\\_cf\\_ambiente/](https://www.provincia.le.it/cds_cf_ambiente/)

**Premessa**

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata per il **24.06.2024** dalla Provincia di Lecce, con nota richiamata in oggetto, si riscontra alle osservazioni trasmesse dal proponente con l'elaborato *RisposteSinottiche\_rev3* rispettando e mantenendo il medesimo ordine numerico progressivo.

Il proponente, in merito alle richieste della scrivente inserite nel precedente parere, ha chiarito che:

- Non viene richiesta alcuna autorizzazione al riciclaggio/recupero R3;
- Non verrà effettuata alcuna operazione R12 a valle di un trattamento di deposito preliminare D15 e non è stata richiesta autorizzazione per l'operazione D13.

**Relazione 1 - Relazione tecnico descrittiva e relative tavole**

1. **Potenzialità impianto:** criticità risolta in quanto il proponente non ha più intenzione di trattare prodotti assorbenti per la persona per la produzione di EoW;
2. **Limiti giornalieri:** il proponente ha indicato i quantitativi giornalieri (max 20 ton/giorno complessivi), istantanei (max 145 ton complessivi per tutti i codici EER e tutte le operazioni) e annui per ogni tipologia di codice EER; si prende atto che, a differenza di quanto indicato nella



precedente relazione tecnica, tutti i rifiuti in ingresso non superano la soglia di 20 ton/giorno. Resta comunque fermo che i quantitativi giornalieri possano subire delle variazioni saltuarie, ma che la quantità massima giornaliera di rifiuti **accettati e/o lavorati** non può superare la soglia di 20 ton/giorno. Il Proponente ha indicato in planimetria *Tavola\_8\_rev4* l'ubicazione dei rifiuti in ingresso suddividendoli tra quelli destinati ai trattamenti R12 e R13 e quelli destinati al deposito preliminare D15. Risulta assente solo l'indicazione circa l'ubicazione del rifiuto codice EER 170407, pertanto si chiede al proponente di aggiornare la planimetria in merito;

3. **Limiti giornalieri:** cfr punto 2 del presente parere;
4. **Tipologie di codici EER:** criticità superata;
5. **Accettazione:** criticità già precedentemente superata;
6. **Stoccaggio 191212:** criticità già precedentemente superata;
7. **Trituratore con deferizzatore e sistema di bagnatura durante la triturazione con micronebulizzazione di acqua:** criticità superata;
8. **Tav. 8 – Aree di stoccaggio e punti di monitoraggio:** criticità superata;
9. **Operazioni da autorizzare richieste (R12-R13-D15):** il proponente ha fornito una procedura apposita per quanto riguarda le operazioni di miscelazione; all'uopo si segnalano le seguenti criticità:
  - a. **Autorizzazione:** Si prende atto della volontà del proponente di voler effettuare l'operazione di miscelazione solo per i rifiuti recuperabili con operazione R12.
  - b. **Procedure di miscelazione:** Criticità superata;
  - c. **Prove di miscelazione:** criticità parzialmente superata. Il proponente dichiara<sup>1</sup> di voler "finalizzare l'operazione di miscelazione individuata come operazione R12"; pertanto non si capisce come mai a pag. 35 dichiara che "Tutte le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale in riferimento alle operazioni da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 o alle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06.", includendo quindi all'interno le operazioni D13 per la quale il proponente non è intenzionato a chiederne l'autorizzazione. si chiede di chiarire nel merito o eliminare la previsione del successivo conferimento ad impianto terzo dopo una operazione D13.
10. **Gestione dei colattici:** criticità già precedentemente superata;
11. **Lavorazione dei tessili sanitari:** criticità superata;
12. **Ausili per la gestione di sversamenti accidentali:** criticità già precedentemente superata;
13. **Rifiuti prodotti:** Si rinnova ulteriormente la richiesta al Proponente di fornire un elenco (**sia nella relazione tecnica che nel piano di monitoraggio**) delle tipologie di rifiuto (con l'indicazione del codice EER e le eventuali analisi che saranno condotte su tali rifiuti) che saranno eventualmente

<sup>1</sup> Pag. 34 -



prodotte all'interno dell'impianto, le modalità di stoccaggio in deposito temporaneo, il criterio gestionale scelto per lo svuotamento dello stesso, indicando in planimetria dove saranno posizione le aree di stoccaggio<sup>2</sup>.

### **R3 - Relazione Acque Meteoriche e Tavola 6**

14. **Recupero acque di seconda pioggia:** criticità già precedentemente superata;
15. **Scarico acque di prima pioggia:** fermo restando la valutazione sul corretto adempimento al R.R. 26/2013 in capo a codesta Autorità Competente e ribadendo al proponente la necessità di garantire lo svuotamento della vasca delle acque di prima pioggia entro le 48 ore successive all'evento piovoso e che **la vasca dovrà essere sempre svuotata nei tempi richiesti**, indipendentemente dal volume di acqua presente, prendendo in considerazione, se necessario, un sistema automatizzato di rilancio, il proponente ha dichiarato di aver aggiunto un sistema di automatizzato di rilancio, del quale però non ne è stato spiegato il funzionamento né tantomeno l'ubicazione nella relazione "*Impianto acque meteoriche*". Si chiede al proponente di chiarire se intende rilanciare le acque di prima pioggia depurate in un sistema di accumulo che si configura come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, del D. Lgs. 152/2006.
16. **Rappresentazione trincea drenante:** criticità superata;
17. **Punti di campionamento:** criticità superata. Resta fermo che i punti di scarico al suolo dovranno anche essere identificati con apposita cartellonistica in situ con l'indicazione delle zone di rispetto come indicato dal R.R. n. 26/2013;
18. **Limiti:** criticità precedentemente superata.

### **R6 - Piano di Monitoraggio e controllo**

19. **Comunicazioni:** criticità già precedentemente superata;
20. **Controlli integrità pavimentazioni:** criticità già precedentemente superata;
21. **Monitoraggio acque sotterranee:** In relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, la scrivente Agenzia ha formulato la specifica richiesta secondo cui l'individuazione dei punti di accesso all'acquifero dovesse essere preceduta da un adeguato studio sito specifico delle locali caratteristiche idrogeologiche. Infine, è stata altresì manifestata l'esigenza di specificare i parametri da monitorare, le frequenze di monitoraggio, le metodologie di campionamento e analisi, i valori limite da rispettare (cfr. parere ARPA prot. n. 76478 del 21/11/2023). La documentazione integrativa (aprile 2024) comprende il documento denominato "R13\_Relazione idrogeologica Miggiano CF AMBIENTE SRL", un elaborato sviluppato su notizie geologiche in apparenza ricavate da dati di letteratura e dalla documentazione a corredo di piani territoriali a carattere generale (per esempio, Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia). A titolo di esempio non esaustivo, si rileva che: A) la relazione non dà conto della locale successione idrogeologica (litotipi, loro spessore, permeabilità ecc.); B) viene descritta un'unica prova di permeabilità sui terreni affioranti senza indicazioni sul luogo in cui questa è stata effettuata; C)

<sup>2</sup> N.B. deve essere garantita la separazione fisica dei rifiuti in ingresso e successivamente lavorati in R12/R13 da quelli prodotti dalle lavorazioni dell'impianto.



non sono illustrati rilievi effettuati su pozzi esistenti (canonicamente, la costruzione di una carta delle isopieze a scala locale necessita di almeno tre punti di misura del livello piezometrico), per cui la direzione di deflusso illustrata nella carta tra le pagine 7 e 8 non sembra supportata da dati sito-specifici; D) non sono riportate notizie essenziali sui pozzi proposti per il monitoraggio (stratigrafia, profondità della perforazione, livello statico, spessore dell'acquifero attraversato, tipo di incamiciatura, lunghezza del tratto fenestrato, uso del pozzo, capacità della pompa montata ecc.); E) l'unico pozzo ubicato in un'area ipoteticamente a valle idrogeologica sembra ubicato in una posizione non consona a quelle che sono le esigenze di un monitoraggio (discernere in maniera repentina un rilascio accidentale di sostanze indesiderate): infatti, a tale distanza (più di 700 m in linea d'aria) un'eventuale sostanza contaminante subisce fenomeni di diluizione tali da rendere presso che impossibile la sua individuazione. In breve, riguardo alla proposta dei punti di monitoraggio si chiede di ottemperare a quanto richiesto da ARPA con prot. n. 76478 del 21/11/2023. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere basata su un modello idrogeologico sito specifico, supportato da rilievi in campo, che evidenzii la permeabilità del sottosuolo, lo spessore di ciascun intervallo litologico, il locale assetto giaciturale e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area. La posizione dei punti di osservazione (in particolar modo a valle) deve assicurare la repentina individuazione di fenomeni di contaminazione causati dall'accidentale rilascio di sostanze indesiderate. Nelle condizioni ideali, i punti di misura devono essere costantemente nella disponibilità del Gestore e dei soggetti preposti al controllo ambientale (per esempio, preferendo piezometri di proprietà a pozzi gestiti da terzi e adibiti ad altri usi), in quanto ciò potrebbe riverberarsi sui tempi e modalità di accesso e campionamento da parte degli organi di controllo in condizioni di urgenza.

Riguardo alle modalità di monitoraggio, nell'elaborato denominato "R6\_Piano di Monitoraggio e controllo\_rev3", nel paragrafo relativo alle acque sotterranee viene riportato, in maniera generale, che si verificherà il rispetto dei valori limite previsti dalla Tab. 2, all. 5, Parte IV del D. Lgs. 152/2006. A tal proposito si chiede di specificare se verrà monitorato il set analitico completo della Tabella 2 in questione. Restano da definire le specifiche metodiche di campionamento e di analisi a cui il Gestore desidera fare riferimento.

22. **Rapporti di Prova autocontrolli:** criticità già precedentemente superata;
23. **Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET):** criticità già precedentemente superata;

## **R2 – Compatibilità Ambientale e Programmatica**

24. **Terre e rocce da scavo:** il proponente ha predisposto una relazione specifica;
25. **Piani e programmi sovraordinati:** il proponente ha fornito uno studio con l'analisi dei criteri localizzativi imposti dal PRGRS, dichiarando la non sussistenza di condizioni escludenti o potenzialmente escludenti;
26. **Potenziali impatti:** si chiede al proponente di prevedere, per quanto riguarda almeno i valori dei PM10 e delle PTS, dei valori soglia superati i quali saranno intraprese delle azioni di mitigazione;



si chiede inoltre di indicare quali saranno le eventuali azioni di mitigazione intraprese, i punti di monitoraggio e i recettori<sup>3</sup>;

27. **Emissioni in atmosfera:** Con riferimento ad eventuali processi di lavorazione che potrebbero originare emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse), come previsto dalla Legge Regionale Puglia del 16 luglio 2018 n. 32, è necessario che i suddetti processi siano svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. L'eventuale assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge<sup>4</sup>. Si chiede, inoltre, al proponente una ricognizione complessiva delle possibili sorgenti di emissione diffusa presenti in Stabilimento (ad es. aree di stoccaggio in cumuli di materie prime e/o prodotti finiti, serbatoi, vasche, aree di deposito temporaneo, movimentazione di materiali tramite convogliatori a nastro, tramogge di carico, movimentazione stradale, etc). Qualora fossero individuate dal proponente delle potenziali sorgenti di emissione diffusa, si chiede di aggiornare la documentazione agli atti descrivendo le misure tecniche di prevenzione, riduzione/abbattimento che intende adottare, nonché di definire la tipologia di monitoraggio che sarà implementata per garantire la verifica periodica dell'efficacia ed efficienza delle suddette misure tecniche individuate.

**Si segnala ancora una volta al proponente la necessità di aggiornare la documentazione numerando le pagine, le tabelle e le figure dei vari elaborati, in modo da permettere un rapido riferimento alle stesse.**

Stante quanto su rappresentato, la valutazione tecnica dell'Agenzia resta subordinata al superamento delle criticità/carenze evidenziate e alla conseguente produzione dei necessari chiarimenti/integrazioni.

**Il Sostituto Direttore  
Del Dipartimento di Lecce**  
*dott. Vincenzo Musolino*

*Ing. Riccardo Iennarelli*

Codice titolario: 2.5.1

<sup>3</sup> N.B. il comune di Miggiano ha segnalato la presenza nell'intorno dell'impianto di abitazioni private, centri sportivi e aziende alimentari.

<sup>4</sup> Legge Regionale Puglia n. 32 del 16/07/2018, art.3 co.2